

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 8 maggio 2020, n. 239

Reg. CE n. 1407/2013 e L.R. n. 13/2007 e s.m.i.. Concessione di contributi a fondo perduto, in conseguenza dei danni causati dall'emergenza COVID-19, a favore di imprese del settore turistico del Lazio. Approvazione misure di intervento.

OGGETTO: Reg. CE n. 1407/2013 e L.R. n. 13/2007 e s.m.i.. Concessione di contributi a fondo perduto, in conseguenza dei danni causati dall'emergenza COVID-19, a favore di imprese del settore turistico del Lazio. Approvazione misure di intervento.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al turismo e alle pari opportunità;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss.mm e integrazioni, concernente "Disciplina sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" ed in particolare l'art. 11 che disciplina le strutture della Giunta;

VISTO il Regolamento Regionale n.1 del 6 settembre 2002 e s. m. i., denominato "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale";

VISTI:

- il Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 05 maggio 2009, n. 42", in particolare l'art. 10 comma 3 lett. a), e successive modifiche ed integrazioni;

- la Legge regionale 20/11/2001, n. 25, recante "Norme in materia di programmazione, bilancio contabilità della Regione" e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità";
- la Legge regionale del 27 dicembre 2019, n. 29 concernente "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022";
- la Legge regionale del 27 dicembre 2019, n. 28 concernente "Legge di stabilità regionale 2020";
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 27 dicembre 2019, n. 1004, avente per oggetto: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese";
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 27 dicembre 2019, n.1005 avente per oggetto: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di

entrata e di spesa”;

- la Circolare per la gestione del bilancio regionale 2020-2022 del Segretario Generale del 27 febbraio 2020 prot. n. 176291;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 21 gennaio 2020, n. 13, concernente: “Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, del regolamento regionale 9 novembre 2017. Aggiornamento del bilancio reticolare, ai sensi dell’articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 25 febbraio 2020, n. 68, relativa a “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea COM(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 concernente il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” attraverso la quale la Commissione definisce le condizioni di compatibilità che applicherà in linea di massima agli aiuti concessi dagli Stati membri a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, in considerazione del fatto che l'epidemia di COVID-19 interessa tutti gli Stati membri e che le misure di contenimento adottate dagli Stati membri hanno un impatto sulle imprese; la Commissione ritiene che un aiuto di Stato sia giustificato e possa essere dichiarato compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, per un periodo limitato, per ovviare alla carenza di liquidità delle imprese e garantire che le perturbazioni causate dall'epidemia di COVID-19 non ne compromettano la redditività, in particolare per quanto riguarda le PMI;

CONSIDERATO che i predetti aiuti sono considerati compatibili purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l’aiuto non supera 800.000,00 euro per impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali o di pagamenti; al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
- b) l’aiuto è concesso sulla base di un regime con budget previsionale;

c) l'aiuto è concesso a imprese che non erano in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione) al 31 dicembre 2019; può essere concesso a imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 e/o che hanno incontrato difficoltà o si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell'epidemia di COVID-19;

d) l'aiuto è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2020;

e) gli aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono subordinati al fatto di non venire parzialmente o interamente trasferiti ai produttori primari e non sono fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

CONSIDERATO che nella situazione di emergenza connessa alla propagazione del COVID-19, ed anche in ragione di quanto stabilito dal DPCM del 4 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e dal DPCM del 9 marzo 2020 che ha esteso tali misure all'intero territorio italiano, la Regione Lazio intende promuovere strumenti e misure che siano in grado di dare una risposta immediata a sostegno del sistema turistico laziale;

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, denominato "CuraItalia", finalizzato a sostenere la liquidità delle famiglie, delle imprese e dei lavoratori che stanno vivendo una situazione di profonda crisi per via dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la Legge n. 27 del 29.4.2020 di conversione con modifiche del citato Decreto Legge n.18/2020, pubblicata nella G.U. Nr 110 supplemento 16;

VISTO il DPCM del 22 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il DPCM del 10 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

VISTA, tra le altre, l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 26 febbraio 2020, con la quale, tra l'altro, si impone la misura del divieto di spostamenti e/o viaggi;

CONSIDERATO che analoga prescrizione viene imposta anche sull'intero territorio nazionale e che le provenienze dall'estero risultano fortemente limitate;

CONSIDERATO che, pertanto, la predetta data del 26 febbraio 2020, può essere considerata come data indicativa del verificarsi di una situazione di grave disagio economico e sociale causato dall'emergenza epidemiologica COVID-19 nel Lazio;

CONSIDERATO che, comunque, già a partire da gennaio 2020, l'attività turistico ricettiva, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica legata al coronavirus, si è sostanzialmente azzerata, e che i redditi di tutti gli operatori del settore ne hanno risentito in maniera sostanziale;

VISTA la legge 6 agosto 2007, n. 13 e s.m.i. recante "Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo)";

VISTO, in particolare, l'art. 23 della medesima L.R. 13/2007, dove al comma 1 vengono individuate le strutture ricettive, suddividendole in:

- a) strutture ricettive alberghiere;
- b) strutture ricettive extralberghiere;
- c) strutture ricettive all'aria aperta;

VISTO il Regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 17 e ss.mm., recante "Disciplina delle strutture ricettive alberghiere";

VISTO il Regolamento regionale 7 agosto 2015, n. 8 e ss.mm., recante: "Nuova disciplina delle strutture ricettive extralberghiere";

VISTO il Regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 18 e ss.mm., recante "Disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta";

PRESO ATTO che il Regolamento regionale 7 agosto 2015, n. 8, all'art. 1 comma 4 prevede che *"Al fine di assicurare la tutela del turista, favorire la sicurezza del territorio e contrastare forme irregolari di ospitalità è istituita, presso l'Agenzia regionale del Turismo, una apposita banca dati nella quale sono inserite le strutture ricettive extralberghiere e gli alloggi per uso turistico operanti sul territorio regionale ai quali è assegnato un codice identificativo da utilizzare in ogni comunicazione inerente l'offerta e la promozione dei servizi all'utenza. La banca dati è messa a disposizione dell'utenza nonché delle autorità preposte ai diversi controlli e pubblicata sul sito dell'Agenzia regionale del turismo"*;

CONSIDERATO che tutte le strutture turistico ricettive del Lazio sono tenute, ai sensi della L.R. 13/2007, art. 28, a comunicare per via telematica gli arrivi e le

presenze alla Regione Lazio, ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale;

TENUTO CONTO che, in attuazione del sopra richiamato art. 28 della L.R. 13/2007 e ss.mm., è stato istituito il Sistema informativo regionale RADAR (Raccolta Dati Regionali) per consentire a tutti i soggetti titolari o gestori di esercizi ricettivi, di effettuare, previa registrazione, l'invio telematico dei dati sul movimento turistico alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che, in attuazione del suddetto Regolamento n. 8/2015 e ss.mm., art. 1, comma 4, le strutture ricettive extra alberghiere sono tenute a iscriversi all'apposito sistema regionale di registrazione online che consente ai titolari o gestori di Strutture ricettive Extralberghiere, di richiedere alla Regione il Codice identificativo Regionale;

VISTO, l'art. 32 della L.R. 13/2007 e l'art. 2 del R.R. 24 ottobre 2008, n. 19, relativi, rispettivamente, alla definizione delle Agenzie di Viaggi e Turismo ed alla tenuta dell'elenco delle medesime da parte dell'Agenzia regionale del Turismo ed alle attività esercitate dalle Agenzie di Viaggi e Turismo ;

RITENUTO, in presenza della situazione di forte crisi determinata dalla pandemia da COVID-19, attivare a favore delle imprese turistiche del Lazio le seguenti misure di sostegno:

- **MISURA 1** – bonus contributo a fondo perduto a favore delle Strutture ricettive Alberghiere, Extra-alberghiere e all'Aria aperta, del Lazio, gestite in forma imprenditoriale;
- **MISURA 2** – bonus contributo a fondo perduto a favore delle agenzie di viaggi e turismo della regione Lazio;
- **MISURA 3** – bonus contributo a favore di Strutture ricettive Extralberghiere del Lazio, gestite in forma prevalentemente non imprenditoriale;

RITENUTO, per la **MISURA 1**, individuare, ai fini della concessione di contributi a fondo perduto, a ristoro dei danni causati dall'emergenza COVID-19, le **imprese del settore turistico del Lazio titolari ed effettivi esercenti l'attività ricettiva a gestione imprenditoriale**, svolta nelle sotto elencate strutture, regolarmente iscritte, ai sensi dei regolamenti sopra richiamati, sui sistemi informativi regionali:

- **Strutture ricettive Alberghiere**, attive nel Lazio (ai sensi del Regolamento regionale n. 17 del 24.10.2008 e ss.mm.) e regolarmente iscritte sul Sistema di RAccolta DATi Regionale (RADAR) alla data del 6 aprile 2020, di seguito indicate:

- **Alberghi o Hotel;**
- **Residenze Turistico Alberghiere o Residence (RTA);**
- **Strutture ricettive Extralberghiere**, attive nel Lazio (ai sensi del Regolamento regionale n. 8 del 7.8.2015 e ss.mm.), gestite in forma imprenditoriale, regolarmente iscritte sul Sistema di RAccolta DATi Regionale (RADAR) alla data del 6 Aprile 2020 e registrate, sempre alla data del 6 aprile 2020, nella Banca dati regionale delle Strutture ricettive Extralberghiere con il prescritto Codice identificativo regionale (CISE), di seguito indicate:
 - **Hostel e Ostelli;**
 - **Country House o Residenze di campagna;**
 - **Affittacamere/Guest house;**
- **Strutture ricettive all'Aria aperta**, attive nel Lazio (ai sensi del Regolamento regionale n. 18 del 24.10.2008 e ss.mm.) e regolarmente iscritte sul Sistema di RAccolta DATi Regionale (RADAR) alla data del 6 aprile 2020, di seguito indicate:
 - **Campeggi;**
 - **Villaggi turistici;**

RITENUTO di attribuire alle imprese turistiche titolari delle suddette attività ed effettivamente esercenti le stesse, un bonus contributo a fondo perduto pari a massimo:

- | | |
|---|-------------|
| • Alberghi o hotel 4 e 5 stelle | € 8.000,00; |
| • Alberghi o hotel 3 stelle | € 6.000,00; |
| • Alberghi o hotel 1 e 2 stelle | € 4.000,00; |
| • RTA, Hostel o Ostelli, Campeggi e Villaggi Turistici | € 3.000,00; |
| • Country house o Residenze di campagna e Affittacamere/Guest house | € 1.000,00. |

come dettagliatamente riassunto anche nella **SCHEDA DI MISURA 1** allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante;

RITENUTO, di individuare, per la **MISURA 2**, ai fini della concessione di contributi a fondo perduto, a ristoro dei danni causati dall'emergenza COVID-19, le Agenzie di viaggi e turismo della Regione Lazio, autorizzate ed iscritte nel prescritto elenco regionale, alla data del 6 aprile 2020, riconoscendo loro un bonus contributo a fondo perduto pari a un massimo di € 1.500,00, come dettagliatamente riassunto nella **SCHEDA DI MISURA 2** allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante;

RITENUTO, infine, per la **MISURA 3** di individuare, ai fini della concessione di un contributo, una tantum a fondo perduto, a ristoro dei danni causati dall'emergenza COVID-19, le **Strutture Extralberghiere a gestione prevalentemente non imprenditoriale**, regolarmente iscritte, alla data del 6 aprile 2020, sul Sistema di Raccolta DATi Regionale (RADAR), e registrate, sempre alla data del 6 aprile 2020, nella Banca dati regionale delle Strutture ricettive Extralberghiere con il prescritto Codice identificativo regionale (CISE);

CONSIDERATO che potranno accedere al suddetto bonus le seguenti tipologie di **Strutture ricettive Extralberghiere, qualora gestite in forma prevalentemente non imprenditoriale**:

- **Case e Appartamenti per vacanze** (di cui a R.R. 8/2015 e ss.mm.ii. art. 7)
- **Bed & Breakfast** (di cui a R.R. 8/2015 e ss.mm.ii. art. 9);
- **Ostelli per la gioventù** (di cui a R.R. 8/2015 e ss.mm.ii. art. 5);
- **Case per ferie** (di cui a R.R. 8/2015 e ss.mm.ii. art. 8);
- **Rifugi montani e Rifugi escursionistici e Casa del camminatore** (di cui a R.R. 8/2015 e ss.mm.ii. art. 11, 11/bis e 12);

CONSIDERATO di attivare per questa tipologia, un bonus-contributo a fondo perduto pari a un massimo di € 600,00, come dettagliatamente riassunto nella **SCHEMA DI MISURA 3** allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante;

VISTO il regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 7 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (De Minimis);

CONSIDERATO che la Commissione, considera minimi e quindi inidonei ad avere un'incidenza, anche potenziale, sul commercio intra-comunitario, gli aiuti che non superano la soglia stabilita da detto regolamento (pari a 200.000,00 euro) e calcolata in un determinato arco temporale (tre esercizi finanziari);

CONSIDERATO, pertanto, che gli aiuti concessi nel rispetto di tutte le condizioni stabilite da detto regolamento sono da considerarsi come aiuti che non soddisfano tutti i criteri di cui all'art. 107, paragrafo 1, e non sono di conseguenza soggetti all'obbligo di notifica alla Commissione;

CONSIDERATO, inoltre, che nel caso di attivazione di un regime de minimis non è neppure necessaria la comunicazione preventiva, utilizzata per gli altri regimi soggetti ad esenzione, risultando sufficiente esaudire i presupposti di cui all'articolo 6 del regolamento stesso e indicare, in modo inequivocabile, nel provvedimento normativo o amministrativo che istituisce il regime o riconosce l'aiuto individuale, il riferimento esplicito al predetto regolamento citandone titolo e relativi estremi;

CONSIDERATO che per poter beneficiare dell'agevolazione le varie tipologie di beneficiari dovranno attestare, con riferimento al periodo antecedente l'emergenza COVID-19 e, quindi, al 31 dicembre 2019, che:

a) non dovevano trovarsi in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione) al 31 dicembre 2019 mentre si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente a seguito dell'epidemia di COVID-19;

b) non devono essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale;

c) non devono essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);

d) devono rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ed in materia contributiva e previdenziale;

CONSIDERATO che il bonus contributo previsto dalle misure sopra individuate andrà utilizzato anche per le spese di riavvio dell'attività, di pulizia, ed eventuale sanificazione dei locali;

VISTO il d.lgs. n.159/2011 "Codice antimafia", in particolare l'art. 83, comma 3, punto 5) che dispone che la documentazione antimafia (comunicazione o informativa) non deve essere acquisita per provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000,00 Euro;

CONSIDERATO che le misure di cui alla presente deliberazione sono da intendersi compatibili, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3 lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto aiuti destinati ad ovviare alla carenza di liquidità delle imprese e destinati a garantire che le perturbazioni causate dall'epidemia di COVID-19 non ne compromettano la redditività;

CONSIDERATO che, nell'attuale fase economica, la erogazione ai beneficiari dei contributi riconosciuti deve avvenire in maniera più sollecita possibile e che, pertanto, gli stessi dovranno autocertificare i requisiti posseduti in un apposito schema di domanda;

VISTE le schede di MISURA 1, 2 e 3 allegate alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che sul capitolo B41902 del bilancio regionale per l'esercizio 2020 – Spese per lo sviluppo del Turismo (parte corrente) § trasferimenti correnti a altre imprese, aggregato 07.01 1.04.03.99.000 è disponibile la somma di euro 20.000.000,00;

RITENUTO di assegnare alle misure descritte in precedenza la dotazione finanziaria di seguito riportata:

- MISURA 1 dotazione finanziaria complessiva € 15.000.000,00;
- MISURA 2 dotazione finanziaria complessiva € 3.000.000,00;
- MISURA 3 dotazione finanziaria complessiva € 2.000.000,00;

DELIBERA

In conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate:

1. Di approvare la concessione degli aiuti riassunti nelle schede di MISURA 1, 2 e 3 allegate al presente atto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. Di assegnare a ciascuna misura riportata al punto precedente la seguente dotazione finanziaria:
 - a. MISURA 1 dotazione finanziaria complessiva € 15.000.000,00;
 - b. MISURA 2 dotazione finanziaria complessiva € 3.000.000,00;
 - c. MISURA 3 dotazione finanziaria complessiva € 2.000.000,00;
3. di stabilire che l'importo destinato per l'attuazione delle suindicate MISURE di intervento 1, 2 e 3 troverà copertura sul capitolo B41902 - Armo - Spese per lo sviluppo del Turismo (parte corrente) § trasferimenti correnti a altre imprese - aggregato 07.01 1.04.03.99.000 - bilancio regionale E.F. 2020;
4. di dare mandato alla Agenzia Regionale del Turismo della Regione Lazio per l'adozione degli atti amministrativi e contabili connessi alla erogazione dei citati contributi, previa predisposizione di specifico avviso pubblico per la raccolta delle domande, anche avvalendosi, eventualmente, del supporto tecnico informativo di altre strutture in house regionali specializzate;

5. Eventuali economie che dovessero registrarsi nell'ambito di una delle tre misure potranno essere utilizzate dalle altre, secondo un criterio proporzionale al fabbisogno, se le risorse dovessero risultare ancora insufficienti, il contributo andrà rideterminato proporzionalmente.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e resa disponibile sul sito www.regione.lazio.it.

ALLEGATO 1

SCHEDA DI INTERVENTO MISURA 1

Obiettivo: sostegno alle imprese che sono titolari ed effettivi conduttori dell'attività ricettiva svolta nelle **Strutture Alberghiere, Extralberghiere e all'Aria aperta, attive nel Lazio**, di cui alle tipologie di seguito indicate, **gestite in forma imprenditoriale**, che hanno subito danni dall'emergenza Covid 19 per effetto della sospensione o della riduzione dell'attività ricettiva stessa.

Misura: bonus contributo, a fondo perduto, fino ad un massimo di

- | | |
|---|-------------|
| • Alberghi o hotel 4 e 5 stelle | € 8.000,00; |
| • Alberghi o hotel 3 stelle | € 6.000,00; |
| • Alberghi o hotel 1 e 2 stelle | € 4.000,00; |
| • RTA, Hostel o Ostelli, Campeggi e Villaggi Turistici | € 3.000,00; |
| • Country house o Residenze di campagna e Affittacamere/Guest house | € 1.000,00. |

per struttura.

Risorse: 15,0 Meuro.

Destinatari:

- **Strutture ricettive Alberghiere**, attive nel Lazio (ai sensi del Regolamento regionale n. 17 del 24.10.2008 e ss.mm.) e regolarmente iscritte sul Sistema informativo RADAR (RACCOLTA DATI REGIONALE) alla data del 6 aprile 2020;
 - **Alberghi o Hotel;**
 - **Residenze Turistico Alberghiere o Residence (RTA);**
- **Strutture ricettive Extralberghiere**, attive nel Lazio (ai sensi del Regolamento regionale n. 8 del 7.8.2015 e ss.mm.), **gestite in forma imprenditoriale**, regolarmente iscritte sul Sistema informativo RADAR (Raccolta Dati Regionali) alla data del 6 aprile 2020, e sulla Banca dati regionale delle Strutture ricettive Extralberghiere con il prescritto Codice identificativo regionale (CISE), sempre alla data del 6 aprile 2020:
 - **Hostel o Ostelli;**
 - **Country House o Residenze di campagna;**
 - **Affittacamere/Guest house;**
- **Strutture ricettive all'Aria aperta**, attive nel Lazio (ai sensi del Regolamento regionale n. 18 del 24.10.2008 e ss.mm.) e regolarmente iscritte sul Sistema di Raccolta DATI REGIONALE (RADAR) alla data del 6 aprile 2020:

- **Campeggi ;**
- **Villaggi turistici;**

Requisiti di accesso alla misura:

Le imprese destinatarie:

- devono essere iscritte al Registro delle Imprese;
- devono essere iscritte sulle specifiche banche dati regionali del Turismo;
- devono essere autorizzate all'esercizio dell'attività ricettiva ai sensi della L.R. n. 13/2007 e ss.mm. e dei relativi Regolamenti regionali attuativi n. 17/2008 e ss.mm. (Strutture alberghiere), n. 8/2015 e ss.mm. (Strutture extralberghiere) e n. 18/2008 e ss.mm. (Strutture all'aria aperta);
- non devono aver richiesto ed ottenuto per l'annualità 2020, l'attribuzione di altro analogo contributo a fondo perduto, da parte della stessa Regione Lazio, dello Stato, di Enti locali, associazioni, fondazioni o altri organismi;
- non dovevano trovarsi in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione) al 31 dicembre 2019, mentre devono attestare di trovarsi in una situazione di difficoltà successivamente a seguito dell'epidemia di COVID-19 per effetto della sospensione o della riduzione dell'attività;
- non devono essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposto a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale;
- non devono essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
- devono impegnarsi a destinare il bonus contributo anche per le spese di riavvio dell'attività, di pulizia, ed eventuale sanificazione dei locali;
- devono essere in regola con gli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

La regolarità contributiva sarà verificata con le modalità semplificate individuate dagli Enti preposti.

I Destinatari, alla data di presentazione della domanda, devono attestare tutti i requisiti mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'art. 46 e art.47 del DPR 445/2000.

Sulla veridicità delle autodichiarazioni saranno effettuati controlli a campione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

ALLEGATO 2**SCHEDA DI INTERVENTO MISURA 2**

Obiettivo: sostegno alle Agenzie di Viaggi e Turismo autorizzate ai sensi della L.R. 13/2007 e del Regolamento regionale n. 19/2008, che hanno subito danni dall'emergenza Covid 19 per effetto della sospensione o della riduzione dell'attività.

Misura: bonus contributo, a fondo perduto, fino ad un massimo di € 1.500,00 per impresa.

Risorse: 3,0 MEuro;

Destinatari: le Agenzie di Viaggi e Turismo (tra cui tour operator), autorizzati alla data del 6/4/2020, ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 e del R.R. 19/2008,

- a svolgere congiuntamente o disgiuntamente, le seguenti attività:
 - a) la produzione e l'organizzazione di soggiorni, viaggi e crociere per via terrestre, marittima ed aerea, per singole persone o gruppi, anche con sistemi totalmente o parzialmente informatici;
 - b) l'intermediazione mediante vendita diretta al pubblico di titoli di trasporto, soggiorni, viaggi e crociere prodotti ed organizzati dalle imprese di cui alla lettera a), anche con sistemi totalmente o parzialmente informatici;

Qualora l'Agenzia operi anche attraverso filiali, il sostegno è corrisposto comunque per una sola sede.

Requisiti di accesso alla misura:

Le imprese destinatarie:

- devono essere iscritte al Registro delle Imprese;
- devono essere autorizzate all'esercizio dell'attività ai sensi della L.R. n.13/2007 e del R.R. 19/2008 ed iscritte all'elenco delle Agenzie di viaggi e turismo alla data del 6 aprile 2020;
- devono avere attiva la sede operativa principale nel territorio della regione Lazio;

- devono essere in regola con il rinnovo della polizza assicurativa di Responsabilità Civile (ai sensi dell'art. 33, comma 1, della Legge della Regione Lazio n. 13/2007) e della polizza assicurativa o fideiussoria/adesione a fondo di garanzia per il rimborso, in caso di insolvenza o fallimento di intermediario/organizzatore, del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista (art. 47, comma 2 del D.Lgs. n. 79/2011 e ss.mm.ii.);
- non devono aver richiesto ed ottenuto per l'annualità 2020, l'attribuzione di altro analogo contributo a fondo perduto, da parte della stessa Regione Lazio, dello Stato, di Enti locali, associazioni, fondazioni o altri organismi;
- non dovevano trovarsi in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione) al 31 dicembre 2019, mentre devono attestare di trovarsi in una situazione di difficoltà, successivamente, a seguito dell'epidemia di COVID-19 per effetto della sospensione o della riduzione dell'attività;
- non devono essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale;
- non devono essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
- devono impegnarsi a destinare il bonus contributo anche per le spese di riavvio dell'attività, di pulizia, ed eventuale sanificazione dei locali;
- devono essere in regola con gli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

La regolarità contributiva sarà verificata con le modalità semplificate individuate dagli Enti preposti.

I Destinatari, alla data di presentazione della domanda, devono attestare tutti i requisiti mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 e dell'art.47 del DPR 445/2000.

Sulla veridicità delle autodichiarazioni saranno effettuati controlli a campione ai sensi e per gli effetti del D.P.R.445/2000.

ALLEGATO 3

SCHEDA DI INTERVENTO MISURA 3

Obiettivo: sostegno alle sotto riportate **Strutture ricettive Extralberghiere, attive nel Lazio e gestite in forma prevalentemente non imprenditoriale**, autorizzate ai sensi della L.R. 13/2007 e ss.mm. e del Regolamento regionale attuativo n. 8/2015 e ss.mm., che hanno subito danni dall'emergenza Covid-19 per effetto della sospensione o della riduzione dell'attività.

Misura: erogazione di un bonus-contributo, una tantum a fondo perduto, pari a un massimo di € 600,00, a favore delle Strutture Extralberghiere a gestione non imprenditoriale, che abbiano ottemperato agli obblighi di registrazione – alla data del 6 aprile 2020 – sia sul Sistema informativo RADAR (Raccolta Dati Regionali) sia sulla Banca dati regionale delle Strutture ricettive Extralberghiere e che, quindi, siano in possesso del prescritto Codice identificativo regionale (CISE).

Risorse: 2,0 MEuro;

Destinatari: potranno accedere al bonus-contributo i titolari delle seguenti Strutture ricettive Extralberghiere, a gestione prevalentemente non imprenditoriale in possesso del Codice identificativo Regionale alla data del 6 aprile 2020:

- **Case e Appartamenti per vacanze** (in forma non imprenditoriale, di cui a R.R. 8/2015 e ss.mm.ii. art. 7);
- **Bed & Breakfast** (in forma non imprenditoriale, di cui a R.R. 8/2015 e ss.mm.ii. art. 9);
- **Ostelli per la gioventù** (di cui a R.R. 8/2015 e ss.mm.ii. art. 5);
- **Case per ferie** (di cui a R.R. 8/2015 e ss.mm.ii. art. 8);
- **Rifugi montani e Rifugi escursionistici, Case del Camminatore** (di cui a R.R. 8/2015 e ss.mm.ii. art. 11, 11/bis e 12).

Requisiti di accesso alla misura:

I destinatari dell'aiuto:

- devono essere autorizzati all'esercizio dell'attività ricettiva ai sensi della L.R. n.13/2007 e ss.mm.ii. e del relativo Regolamento regionale attuativo n. 8/2015 e ss.mm.ii.;
- devono aver ottemperato all'obbligo – alla data del 6 aprile 2020 – di registrazione sia sul Sistema informativo RADAR (Raccolta Dati Regionali) sia sulla Banca dati regionale e devono essere quindi in possesso del prescritto Codice identificativo regionale (CISE);
- non devono essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche

prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);

- devono impegnarsi a destinare il bonus contributo anche per le spese di riavvio dell'attività, di pulizia, ed eventuale sanificazione dei locali.

La regolarità contributiva sarà verificata con le modalità semplificate individuate dagli Enti preposti.

I Destinatari, alla data di presentazione della domanda, devono attestare tutti i requisiti mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'art. 46 e art.47 del DPR 445/2000.

Sulla veridicità delle autodichiarazioni saranno effettuati controlli a campione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.